

CHIARIMENTI DEL 25 FEBBRAIO 2019

Quesito del 22 febbraio 2019

Con particolare riferimento alla presentazione della manifestazione di interesse e al requisito di idoneità professionale è stata formulata la seguente domanda.

Domanda n. 1

Viene richiesto se ai fini della partecipazione è necessario una forma societaria o associativa e se l'accreditamento o la qualificazione ai sensi della direttiva MIUR n. 170/2016 possa essere acquisita nel periodo successivo intercorrente tra la manifestazione di interesse e la successiva procedura negoziata.

Risposta n. 1

Il concorrente deve essere già qualificato o accreditato ai sensi della direttiva MIUR n. 170/2016 alla data di pubblicazione dell'avviso.

Si riporta nel seguito la direttiva 170/2016.

Art. 1 comma 3. Il Ministero cura la tenuta e l'aggiornamento di tre elenchi, pubblicati sulla medesima piattaforma, contenenti:

- a) i soggetti accreditati che intendono offrire formazione al personale del comparto scuola;
- b) le associazioni disciplinari, collegate a comunità scientifiche, e le associazioni professionali del personale scolastico riconosciute che intendono collaborare con le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, per offrire formazione al personale in relazione alle specifiche esigenze dell'offerta formativa;
- c) i singoli corsi di formazione riconosciuti comunque validi ai fini dell'aggiornamento del personale scolastico.

Art. 1 comma 4. Gli elenchi di cui al comma 3 lettere a) e b) riportano, per ciascun soggetto, l'indicazione di non più di cinque ambiti tra quelli riportati in allegato alla presente direttiva;

Art. 1 comma 5. Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani sono soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3, lettere a) e b).

Art. 1 comma 6. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione singole o in rete sono soggetti di per sé qualificati a offrire formazione al personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3.

Art. 2 comma 1. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, lett. a) i soggetti che:

- a) dispongono, al momento della presentazione della domanda, di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico;
- b) prevedono espressamente, nello scopo statutario, la formazione in almeno uno degli ambiti di

cui all'allegato alla presente direttiva.

Art. 3 comma 1. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, lett. b) le associazioni disciplinari e le associazioni professionali del personale scolastico che:

- a) dispongono al momento della presentazione della domanda, di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico;
- b) prevedono espressamente, nello scopo statutario, la formazione del personale docente.